

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1714 del 09/04/2021
Oggetto	Art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. HERAmbiente S.p.A. ı Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/4. Impianto di discarica di rifiuti non pericolosi in fase di gestione post operativa sito in Comune di Cesena, Via Rio della Busca, località Tessello (Busca). Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1784 del 09/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlı-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno nove APRILE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlı, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlı-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. **HERAmbiente S.p.A.** – Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/4. Impianto di **discarica** di rifiuti non pericolosi in fase di gestione post operativa sito in Comune di **Cesena, Via Rio della Busca, località Tessello (Busca)**. **Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale**

La Dirigente

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- l'art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;

Evidenziato che

- con Decreto del Presidente della Provincia n. 143/50383 del 28.05.2015 "Decisione in merito alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa al progetto di copertura definitiva e degli interventi migliorativi di regimazione delle acque meteoriche della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Comune di Cesena, Località Tessello (Busca) presentato da HERAmbiente S.p.a.", successivamente modificato ed integrato con:
 - Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2883 del 20.10.2015;
 - Determinazioni del Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae nn. DET-AMB-2016-95 del 08.02.2016, DET-AMB-2016-269 del 18.02.2016, DET-AMB-2017-831 del 21.02.2017, DET-AMB-2017-2424 del 16.05.2017;
 - Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae nn. DET-AMB-2020-3666 del 05.08.2020;

è stato rilasciato a HERAmbiente S.p.A. il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per la gestione dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi in località Tessello (Busca) a Cesena, ricomprendente la chiusura dell'emergenza di cui all'Ordinanza n. 18/2013 e l'approvazione del progetto di copertura definitiva;

- con DET-AMB-2019-4617 del 09.10.2019 è stata stabilita la chiusura della discarica a far data dal rilascio dell'atto stesso, e che pertanto a decorrere da tale data è cessata la fase di gestione operativa dell'impianto e ha preso avvio la fase di gestione post operativa;

Vista la domanda pervenuta in data 27.11.2019, acquisita al PG/2019/482938, con cui la ditta **HERAmbiente S.p.A.** ha presentato istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Precisato che la pratica di rilascio di A.I.A. ha avuto il seguente iter istruttorio:

L'istanza è presentata in data 27.11.2019 mediante caricamento nel portale AIA, e ne è stata pubblicata notizia nel BURERT-Parte II n. 332 del 27.12.2019.

- ✓ in data 10.12.2019 con nota PG/2019/189838 è stato avviato il procedimento e con nota pari data PG/2019/189845 è stato richiesto il parere tecnico al Servizio Territoriale di questa

Agenzia;

- ✓ in data 12.02.2020 con nota PG/2020/23272 è stata convocata la Conferenza dei Servizi, posticipata a data da destinarsi causa emergenza covid-19 con nota del 26.02.2020 PG/2020/30851;
- ✓ in data 14.05.2020 con nota PG/2020/70782 è stata nuovamente fissata la data della prima riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 11.06.2020;
- ✓ in data 23.06.2020 con nota PG/2020/89942 è stata chiesta documentazione integrativa in esito a quanto deciso nella Conferenza di Servizi;
- ✓ in data 22.09.2020 HERAmbiente S.p.A. ha prodotto le integrazioni richieste acquisite al PG/2020/135483;
- ✓ in data 16.10.2020 con nota PG/2020/149540 sono state richieste ulteriori integrazioni in merito alle modifiche operate dal D.Lgs 121/2020 al D.Lgs 36/2003;
- ✓ in data 03.12.2020 con nota acquisita al PG/2020/17539 HERAmbiente S.p.A. ha fornito i chiarimenti richiesti;
- ✓ in data 29.01.2021 con nota PG/2021/14561 è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 15.02.2021, nel corso della quale è stata approvata la bozza di AIA;
- ✓ in data 15.02.2021 con nota PG/2021/23996 è stata inviata la bozza di AIA al proponente fissando 30 giorni per la presentazione delle osservazioni;
- ✓ in data 17.03.2021 HERAmbiente S.p.A. ha inviato le proprie osservazioni alla bozza di AIA con nota acquisita al PG/2021/42131;
- ✓ in data 23.03.2021 con nota PG/2021/44915 è stata convocata l'ultima seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 30.03.2021, nella quale *“La Conferenza, dopo confronto con il proponente, accoglie tutte le osservazioni così come coordinate con il parere del Servizio Territoriale di questa Agenzia. Nel merito delle metodiche di cui alla scheda “emissioni in atmosfera” si accoglie con modifiche concordate per le vie brevi con HERAmbiente S.p.A..”*;

Dato atto che il Servizio Territoriale di quest'Agenzia ha espresso il proprio parere in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo-PSC e all'AIA, con nota del 15.02.2021 acquisita al PG/2021/23967;

Considerato che il Servizio Territoriale di questa Agenzia si è espresso favorevolmente anche in merito alla richiesta del Gestore di trasferire la gestione delle pertinenze (pesa e vasca di sfangaggio mezzi) all'impianto di compostaggio presente nel medesimo sito, il cui riesame è attualmente in corso;

Considerato pertanto congruo accogliere la suddetta richiesta, pur prevedendo una fase transitoria in attesa della conclusione del procedimento di riesame dell'AIA dell'impianto di compostaggio;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di rilascio dell'AIA la Ditta proponente ha pagato le spese istruttorie in misura pari a 4.040,00 €;

Dato atto che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Bologna, effettuata in data 06.04.2021, HERAmbiente SpA risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa";

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo n. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi. **(TORCIA)**
- autorizzazione al recupero dei rifiuti (biogas) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi;

Dato atto che è autorizzata la fase di gestione post operativa della discarica, la cui gestione operativa è stata dichiarata chiusa con DET-AMB- 2019-4617 del 09/10/2019;

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizio, provvedere al rilascio dell'AIA per l'installazione in questione;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (ARPAE)", ai sensi della L.R. n.13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 in riferimento al procedimento di rilascio di AIA di che trattasi;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dalla Responsabile di Procedimento Dott.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 in riferimento al medesimo procedimento;

Su proposta della Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di **riesame con valenza di rinnovo** a **HERAmbiente S.p.A.** – Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/4 per la Gestione Post Operativa della **discarica** di rifiuti non pericolosi sita in Comune di **Cesena, Via Rio della Busca, località Tessello (Busca) riconducibile** all'attività IPPC di cui al punto 5.4 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

2. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", il "Piano di Monitoraggio e Controllo" e il "Piano di Sorveglianza e Controllo" nel testo che risulta dall'Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di **dare atto** che l'Allegato A alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni in premessa riportate;
4. di **mantenere efficaci le prescrizioni dell'AIA** rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia n. 143/50383 del 28.05.2015 e s.m.i. per quanto riguarda **la gestione della vasca di sfangaggio mezzi e della pesa** fino alla conclusione del procedimento di riesame dell'AIA relativa all'impianto di compostaggio presente nello stesso sito;
5. di **stabilire** che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data del presente atto le garanzie finanziarie già prestate devono essere adeguate in riferimento alla validità e alle disposizioni contenute nel presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - 5.1. **l'importo della garanzia finanziaria da prestare, per l'operazione R1, a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a € 76.000,00. L'importo della Garanzia finanziaria per la fase di gestione post operativa è riportata al punto B.2.3 dell'Allegato A al presente atto;**
 - 5.2. **la validità delle garanzie finanziarie per l'operazione R1 e per la gestione post operativa dovranno essere pari alla validità della presente AIA maggiorate di due anni ovvero, solo per quanto riguarda la gestione post operativa (punto B2.2 dell'Allegato A al presente atto) con rinnovo quinquennale da presentarsi 6 mesi prima della scadenza;**
 - 5.3. **le Garanzie finanziarie già prestate per la gestione operativa della discarica, in scadenza al 01.01.2023, dovranno essere aggiornate con il riferimento al presente atto;**
 - 5.4. le garanzie finanziarie dovranno essere prestate secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - 5.4.1. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - 5.4.2. fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - 5.4.3. polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - 5.5. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere

legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

- 5.6. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - 5.7. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
 - 5.8. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta l'inefficacia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la sua revoca, previa diffida;
6. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
- 6.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - 6.1.1. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - 6.1.2. quando sono trascorsi **16 anni** dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
 - 6.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - 6.2.1. a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
 - 6.2.2. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 16 anni dalla data di efficacia del presente atto**;
 - 6.2.3. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
7. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- 7.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato A "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
 - 7.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta

giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

- 7.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 7.4. il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
8. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
 - 8.1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo n. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. **(TORCIA)**
 - 8.2. autorizzazione al recupero dei rifiuti (biogas) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
9. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
10. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
11. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
12. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
13. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
14. di **fare salvi**:
 - 14.1. i diritti di terzi;
 - 14.2. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - 14.3. quanto previsto dalle norme antincendio;

15. di **precisare** che l'estratto del presente atto sarà pubblicato sul BURERT a cura del SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
16. di **precisare** che il presente atto e il relativo Allegato A saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura del SAC di Forlì – Cesena di Arpae;
17. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa a HERAmbiente S.p.A., al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena e ad ATERSIR.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.